



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/03702</b> Del: <b>03/06/2014</b> Esecutivo da: <b>03/06/2014</b> Proponente: <b>Direzione Avvocatura</b>
--

### OGGETTO:

CAUSA PRESTIA MARIA CARMELA Pagamento spese legali sentenza Tribunale di Firenze n. 154/2014

### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015, nonché la Relazione previsionale e programmatica ;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 dell' 25/09/2013, è stato approvato il PEG per anno 2013;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013 è stato approvato l'Esercizio provvisorio 2014 con assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei Servizi;

**Preso atto che** la Sig.ra PRESTIA MARIA CARMELA conveniva in giudizio il Comune di Firenze, avanti il Tribunale di Firenze – Sezione lavoro, chiedendo, in base all'attività svolta, di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato con il Comune medesimo intercorso dal 9.4.1981 fino al 10.4.2008 nel profilo professionale "Operatore Assistente Bagnanti", condannando il Comune di Firenze ad erogarle tutte le differenze retributive tra lo spettante ed il percepito.

Vista la sentenza n. 154/2014 con cui il Tribunale di Firenze – Sezione lavoro - *"in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comune di Firenze...e per l'effetto condanna il convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente per i rispettivi periodi lavorati; dichiara nullo il termine apposto al contratto a tempo determinato del 28.5.2005 e per l'effetto condanna il Comune di Firenze al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di quindici mensilità...."compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della restante metà liquidata in € 2.250 oltre iva e cap da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari".*

Preso atto che, avverso la suddetta sentenza, l'Amministrazione Comunale ha interposto appello avanti la Corte d'Appello di Firenze.

Rilevata comunque la necessità di provvedere al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza medesima per complessivi 2.854,80 compreso iva e cap, dando atto che al risarcimento del danno dovrà provvedere, per competenza, la Direzione Risorse Umane.

Visto l'accantonamento effettuato per tale tipologia di spesa con determinazione dirigenziale n. 11181/13 ed il conseguente impegno.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento, sono conformi agli originali conservati agli atti d'ufficio;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che la somma di € 2.854,80= farà carico all'impegno n. 1022/2014 assunto con determinazione n. 11181/2013 e dovrà essere corrisposta, a titolo di pagamento spese di giudizio in esecuzione della sentenza del Tribunale d'Appello di Firenze – Sezione lavoro - n.154/2014, alla Sig.ra MARIA CARMELA PRESTIA e per essa direttamente ai procuratori antistatari Avv.ti Pettini Andrea e Rizzo Pietro.

Firenze, li 03/06/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Antonella Pisapia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	23310	0	14/001022	32	2854,8

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 03/06/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.